

n. 1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito dell'istituzione con Legge 11/06/2004, n. 148, della Provincia di Barletta - Andria - Trani (BAT)", prevede la data del 31 gennaio come termine per la presentazione del Piano annuale di attuazione;

- che a seguito di una intensa e proficua attività di concertazione nella programmazione degli interventi attuati dagli Organismi Intermedi il termine posto per la presentazione dei Piani Annuali di Attuazione, riferito al 2013, è stato spostato dal 31 gennaio al 28 giugno 2013, giusta, in ultimo, DGR n. 1172 del 21/06/2013;
- che la succitata Deliberazione n. 1575 del 04/09/2008, al paragrafo "Meccanismo N+1" stabiliva al 31 dicembre di ogni anno la scadenza annuale per gli Impegni di spesa Giuridicamente Vincolanti (*graduatorie*);
- che si rende necessario spostare il termine per l'assunzione degli Impegni Giuridicamente Vincolanti (IGV) delle risorse previste dai Piani Provinciali di Attuazione, Annualità 2013
- che, in considerazione della tempistica necessaria per gli adempimenti di controllo, sentite le province, si ritiene opportuno stabilire tale differimento di termini al 31 marzo 2014.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE che ne attesta la conformità alla normativa vigente.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prorogare il termine il termine per l'assunzione degli Impegni Giuridicamente Vincolanti (IGV) delle risorse previste dai Piani Provinciali di Attuazione, annualità 2013, differendolo **dal 31 dicembre 2013 al 31 marzo 2014**;
- di notificare la presente deliberazione alle Amministrazioni Provinciali a cura del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2013, n. 2500

Recepimento Linee Guida condivise tra Stato Regioni e Province autonome per la regolazione e la gestione dello Stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assessore al Lavoro, dott. Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della A.P." Supporto alla gestione delle Attività Politiche del Lavoro" Elda Schena e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro Luisa Anna Fiore riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 1643 del 4.11.2003 la Giunta Regionale ha adottato " Criteri e linee guida per l'attuazione nel Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego della riforma del collocamento Decreto legislativo 297/2002";

Con il suindicato provvedimento sono stati approvati gli indirizzi operativi per l'attuazione nel sistema

regionale dei Servizi per l'impiego dei principi fissati nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 così come modificato ed integrato con decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 e dal D.P.R. 7 luglio 2000, n.442, l'allegato 1 lettera D definisce lo " stato di disoccupazione" e disciplina le modalità di riconoscimento, conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione.

Considerato:

- che con legge n. 92 del 28 giugno 2012, sono state introdotte modifiche in ordine alla conservazione e sospensione dello status di cui trattasi,
- che in data 22 novembre 2012 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha definito le linee guida per una regolamentazione unitaria dei principi contenuti nell'art.4, comma 33 lett. c) della legge n.92 del 28 giugno 2012,
- che in data 5 dicembre 2013, al fine di garantire sul territorio nazionale uguaglianza e parità di trattamento tra i cittadini, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione e l'unitarietà della disciplina dello status di disoccupazione sul piano nazionale, lo Stato, le Regioni e le Province Autonome hanno adottate le linee guida per la regolamentazione e la gestione dello stato di disoccupazione.

Premesso quanto sopra si rende necessario procedere a modificare ed integrare le disposizioni di cui alla DGR n.1643/2003.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 44, co. 1, L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

L' Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Lavoro relatore;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della A.P. e del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui s'intende integralmente riportato;
- di adottare ad integrazione e parziale modifica di quanto stabilito con DGR 1683/2003 gli indirizzi operativi per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione
- di disporre che le disposizioni di cui all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- di incaricare il dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro dell'attuazione degli indirizzi operativi;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

L'art.1, comma 2, lett. C del Decreto legislativo – come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 297/2002 definisce lo stato disoccupazione come la “ **condizione del soggetto privo ,che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti**”, l'art.4 comma 1 lett. a) dello stesso decreto consente la conservazione dello status “ **a seguito di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione** “.

Ne consegue che gli elementi che integrano lo stato di disoccupazione sono:

- L'assenza di una occupazione oppure lo svolgimento di una attività lavorativa di natura subordinata o autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione con riferimento alle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso;
- L'immediata disponibilità (DID) alla ricerca attiva di una occupazione .

Riconoscimento dello stato di disoccupazione:

La condizione di disoccupato viene comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente, nel cui ambito territoriale ricade il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione - resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR. 445/2000 - che attesti l'attività lavorativa eventualmente svolta in precedenza nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa .

La dichiarazione di disponibilità può essere resa nelle seguenti forme:

- 1) personalmente dal lavoratore mediante presentazione presso il servizio per l'impiego
- 2) in via telematica tramite i servizi informatici resi disponibili su Sintesi

La dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi dell'art.4, comma 38, della legge 92/2012 può essere rilasciata direttamente all'Inps nel caso di presentazione di una domanda di ASPI, in tale ipotesi l'Istituto provvederà a trasmetterla al servizio per l'impiego competente attraverso il proprio sistema informativo.

Possono presentare la DID

- a) i lavoratori comunitari in possesso dei requisiti previsti dal D.leg.vo n.30/2007 e successive modificazione ed integrazioni o che siano in possesso di documento di identità italiano o che abbiano presentato richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico del comune di residenza ,
- b) i lavoratori provenienti da paesi esterni all'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa quando il rapporto di lavoro sia cessato. Tale diritto decade con la scadenza del permesso di soggiorno o qualora sia decorso un anno dalla data in cui il cittadino straniero ha perso il lavoro.
- c) I cittadini detenuti possono rendere la dichiarazione di responsabilità per il tramite della direzione carceraria o da altro soggetto delegato che opera nella struttura di detenzione. Per le modalità di acquisizione delle dichiarazione si demanda a protocolli che saranno definiti di concerto con le province.
- d) I soggetti in età lavorativa, ai sensi della vigente normativa , che abbiano assolto l'obbligo di istruzione ; per i minori la dichiarazione di immediata disponibilità deve essere sottoscritta ai sensi del D.P.R.445/2000 da chi esercita la potestà genitoriale;
- e) Sono inoltre obbligati a rendere la DID i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e i lavoratori che intendono iscriversi nelle liste di cui alla legge 68/1999.

Per quanto concerne l'**attestazione dello stato di disoccupazione**, si rammenta che già l'art.2, comma 5, del D.Leg.vo 181/2000, prevedeva che, nei rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi, l'interessato potesse comprovare tale condizione mediante una dichiarazione sostitutiva in forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale statuizione risulta rafforzata dalla previsione dell'art.15 della legge n.183 del 2011 ai sensi del quale anche **le certificazioni dello stato di disoccupazione sono valide ed utilizzabili unicamente nei rapporti fra privati.**

Verifica della permanenza nello stato di disoccupazione

L'art. 2, comma 4, del D.leg.vo 181/2000 ha posto a carico dei servizi competenti la verifica della permanenza dello stato di disoccupazione. Secondo la previsione normativa la verifica può avvenire sia attraverso il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie sia attraverso il rispetto delle misure di attivazione concordate con il disoccupato nell'ambito del patto di Servizio o nel patto di attivazione.

Entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione il centro per l'impiego effettua il colloquio di orientamento del lavoratore e, qualora non abbia già provveduto, compila la relativa scheda professionale. Al termine del colloquio dovrà essere sottoscritto il patto di servizio che costituisce un accordo fra i servizi competenti e l'utente nel quale vengono definite le condizioni generali per l'erogazione dei servizi concordati e per la fruizione degli stessi da parte dell'utente.

Il Patto di servizio deve contenere i dati anagrafici, il riferimento alla condizione occupazionale alla data della sottoscrizione e le azioni mirate alla ricerca del lavoro e/o al miglioramento dell'occupabilità, nello stesso atto o in un eventuale successivo piano di azione individuale vengono inoltre definite le specificità i tempi e le modalità di realizzazione delle azioni. Il patto di servizio e/o il piano di azione individuale devono essere aggiornati ad ogni colloquio con i lavoratori qualora agli stessi vengano proposte ulteriori attività.

Accertamento verifica e durata dello stato di disoccupazione

La condizione di stato di disoccupato si verifica quando l'interessato si presenta al centro per l'impiego territorialmente competente e sottoscrive la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa, ovvero al ricevimento da parte del servizio competente della DID telematica.

Come per il passato la durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali, non si calcolano i periodi inferiori a 15 giorni in un mese, mentre i periodi superiori a 15 giorni vanno calcolati come mese intero. Lo status di disoccupato si calcola con decorrenza dal giorno di sottoscrizione della DID.

Considerato che la normativa vigente pone in capo al competente servizio la verifica dello status di disoccupazione, i centri per l'impiego procederanno ad effettuare indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute dai lavoratori. Le indagini potranno essere effettuate anche avvalendosi di altri organi/uffici, le relative modalità saranno stabilite di concerto con le Province.

Il centro per l'impiego verifica inoltre lo stato di disoccupazione con riferimento

- a) Comunicazioni obbligatorie
- b) Informazioni assunte e/o fornite dagli organi di vigilanza
- c) Rispetto da parte del lavoratore delle misure di politica attiva concordate all'atto della sottoscrizione del patto di servizio/ pai.

Premesso che il patto di servizio ha validità 12 mesi, decorsi 6 mesi dall'ultimo colloquio l'utente **deve** confermare il proprio stato al servizio competente . Nel caso di mancata conferma il patto si chiude e viene dichiarata la decadenza dalla DID con l'onere a carico dell'interessato di procedere al rinnovo degli stessi. Stessa situazione si determina nel caso di mancato rinnovo del patto di servizio/ pai alla scadenza dei 12 mesi di validità.

Conservazione dello stato di disoccupazione

Conserva lo stato di disoccupazione il lavoratore che dopo aver sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità:

- a) svolga attività di lavoro dipendente, di attività di collaborazione coordinata e continuativa di collaborazione a progetto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo da cui derivi un reddito imponibile fiscale annuo pari a € 8000,00. La soglia non si applica ai soggetti di cui all'art.8 comma 2 e 3 del decreto leg.vo 468/1997.
- b) Svolga attività di libero professionista , titolare di partita Iva, prestatore d'opera occasionale , lavoratore autonomo che per l'anno in corso dichiara un reddito imponibile pari a € 4800,00,
- c) Sia socio di cooperativa che percepisca o dichiari presuntivamente di percepire un reddito imponibile fiscale annuo non superiore ad € 8.000,00 o ad € 4.800,00 ovvero che si trovi nella condizione di cui al successivo punto d)
- d) svolga contemporaneamente attività lavorative rientranti nelle tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito imponibile fiscale annuo non superiore ad € 8.000,00, fermo restando che, per ciascuna tipologia, il reddito rimanga entro il corrispondente limite massimo di cui alle lett. a), b) e c).

Ai fini della conservazione, il reddito da considerare nei casi di cui al precedente punto, lett. a) b), c) e d) è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al centro competente, e riferito all'anno solare in corso presunto o desumibile da elementi oggettivi, quali comunicazioni obbligatorie di assunzione, buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e qualunque altra documentazione idonea a comprovare il reddito percepito nell'anno in corso o da percepire.

La gestione della conservazione dello stato di disoccupazione avviene in automatico da sistema sulla base del reddito indicato nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione senza che il lavoratore debba presentare alcuna richiesta ai servizi competenti.

Per la gestione della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore interessato deve invece presentare istanza al "servizio competente" nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, l'istanza deve essere presentata entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- b) nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento degli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi, in questo caso l'istanza deve essere presentata entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte degli organi competenti.
- c) nel caso di errata indicazione del reddito nella comunicazione di assunzione o di mancata indicazione dello stesso, a condizione che venga dimostrato producendo adeguata documentazione al centro per l'impiego il non superamento della soglia reddituale

- d) Il lavoratore che presenta l'istanza nei casi di cui sopra, conserva senza soluzione di continuità lo stato di disoccupazione con decorrenza dall'ultima DID attiva. Qualora il lavoratore presenti istanza di conservazione oltre i termini indicati lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di conservazione; in tal caso il periodo che intercorre tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza può essere considerato di sospensione dello stato di disoccupazione, qualora ricorrano le condizioni previste.

Sono inclusi nel calcolo del reddito da considerare ai fini della dichiarazione di cui al paragrafo 3, punto 2, nonché della conservazione, sospensione o perdita dello stato di disoccupazione tutti i redditi derivanti da prestazioni per le quali è prevista una contribuzione, anche attraverso l'iscrizione a gestione separata. (A titolo esemplificativo, costituiscono reddito gli assegni di ricerca e i compensi per dottorati e specializzazioni, i compensi connessi a cariche politiche e/o amministrative, sia elettive che di nomina, qualora prevedano la contribuzione, le pensioni di anzianità, di reversibilità e di vecchiaia).

Non costituiscono reddito il trattamento di fine rapporto, gli eventuali arretrati di retribuzione, Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpi), l'indennità di mobilità, le pensioni risarcitorie (INAIL), le pensioni per invalidità, per inabilità e sociali, l'indennità percepita durante la frequenza di tirocini curriculari ed extra curriculari, borse lavoro, di corsi di formazione e di borse di studio e eventuali contributi di carattere sociale.

I limiti reddituali sopra indicati, fissati in relazione a quanto stabilito dalla legge 296/2006, si intendono automaticamente adeguati in relazione a quanto stabilito da successive leggi statali.

Conserva lo stato di disoccupazione il lavoratore utilizzato in lavori socialmente utili, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 indipendentemente dal reddito percepito.

Conserva lo stato di disoccupazione il lavoratore che svolge prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge 92/2012), indipendentemente dai limiti di reddito.

I lavoratori in mobilità, i quali accettino un'offerta di lavoro che non prevede la cancellazione dalla lista di mobilità, mantengono lo stato di disoccupazione qualora il reddito che ne deriva non superi i limiti di cui al punto 1 del presente paragrafo; nel caso in cui il reddito superi i predetti limiti lo stato di disoccupazione viene sospeso per l'intera durata del contratto.

Il lavoratore che abbia in corso una attività lavorativa che consente la conservazione, ma non abbia in corso una DID attiva, può in qualsiasi momento presentare dichiarazione di immediata disponibilità, con riconoscimento dello stato di disoccupazione a decorrere da tale data.

Sospensione dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione si sospende quando il lavoratore venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro somministrato con durata del contratto non superiore a 6 mesi da cui derivi un reddito imponibile fiscale annuo superiore ad € 8.000,00. Nel caso dei lavoratori iscritti alla lista di mobilità che accettino un lavoro da cui deriva un reddito superiore al limite suddetto, la sospensione coincide con la durata del rapporto di lavoro.

Il calcolo del periodo di sospensione viene effettuato in base ai giorni di calendario al fine di uniformarlo alle modalità INPS di cui alla circolare INPS 142/2012.

Ai fini della sospensione i rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno di calendario si considerano singolarmente, senza quindi cumulare la loro durata, mentre si cumula il reddito. Da ciò consegue che

ogni rapporto non superiore a 6 mesi con reddito inferiore a quelli indicati determina la conservazione dello stato di disoccupazione, mentre scatta la sospensione a partire dal rapporto di lavoro non superiore a 6 mesi il cui reddito sommato ai precedenti determina il superamento dei limiti sopra indicati. Nel caso di un rapporto di lavoro che si svolge in un arco temporale che incide su due diversi anni solari, si possono verificare i seguenti casi:

- a) superamento del limite di reddito solo nel primo anno;
- b) superamento del limite di reddito solo nel secondo anno;
- c) superamento del limite di reddito in entrambi gli anni;
- d) non superamento del limite di reddito in alcun anno.

Nei casi di cui alle lett. a), b) e c) la sospensione di anzianità si applica solo per il periodo di rapporto inerente l'anno o gli anni in cui avviene il superamento del limite di reddito. Nel caso di cui alla let. d) si mantiene lo stato di disoccupazione.

In caso di sospensione l'anzianità di disoccupazione riprende a decorrere una volta cessato il rapporto.

Durante il periodo di sospensione vengono meno gli obblighi a carico del centro per l'impiego previsti dal D.Lgs. n°181/2000, come modificato dal D.Lgs. n°297/2002, nonché gli obblighi a carico del lavoratore connessi allo stato di disoccupazione, che riprenderanno alla cessazione del rapporto di lavoro temporaneo.

Perdita dello stato di disoccupazione

Perde lo stato di disoccupazione:

il lavoratore che non si presenti, senza giustificato motivo, alle convocazioni del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n°181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n°297/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti una congrua offerta di lavoro,

il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti o interrompa la frequenza di una misura di politica attiva del lavoro offerta da parte del centro per l'impiego: proposta formativa, anche in forma di voucher individuale, proposta di inserimento lavorativo tramite tirocinio o qualsiasi altra tipologia di esperienza in contesto lavorativo, nel rispetto di quanto concordato nel progetto di azione individuale;

il lavoratore che rifiuti la sottoscrizione del patto di servizio;

il lavoratore che revochi la disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa;

il lavoratore che, senza giustificato motivo, decorsi 6 mesi dall'ultimo colloquio e comunque entro la scadenza del patto di servizio, non abbia verificato il proprio status con i servizi competenti;

il lavoratore che, senza giustificato motivo, avendo reso la DID all'INPS o avendola resa telematicamente non si presenti al CPI competente

il lavoratore che, senza giustificato motivo, non rinnovi il patto di servizio alla scadenza dei 12 mesi della sua validità nei 30 giorni successivi a tale data.

Costituiscono giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio civile, stato di gravidanza limitatamente ai periodi di astensione previsti dalla normativa, altri casi di limitazione per legge della mobilità personale,

nonché ogni comprovato impedimento oggettivo, cioè ogni fatto o circostanza che oggettivamente, e quindi senza possibilità di alcuna valutazione della situazione particolare dell'interessato, ne impedisca la presentazione.

Costituisce giustificato motivo lo svolgimento di attività di lavoro che consenta la conservazione dello stato di disoccupazione. Le ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate entro i 5 giorni successivi alla data stabilita per l'effettuazione del colloquio o alla data di comunicazione della congrua offerta di lavoro. In mancanza, l'interessato perde lo stato di disoccupazione.

Perde altresì lo stato di disoccupazione il lavoratore che superi i limiti di reddito indicati al punto 1 del paragrafo 7, ad eccezione del caso in cui il superamento del reddito sia compatibile con la sospensione dello stato di disoccupazione. Perde altresì lo stato di disoccupazione il lavoratore che non presenti istanza per il mantenimento così come previsto dal punto 4 del paragrafo 7.

Nel caso di lavoratori percettori di ammortizzatore sociale o di sostegno al reddito la perdita dello stato di disoccupazione si verifica nei seguenti casi:

- A) rifiuto di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente
- B) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad azioni di politica attiva o non partecipi regolarmente
- C) Non accetti una offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno al 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità spettante

Le disposizioni di cui innanzi (art. 4 commi 40- 45 l.92 /2012)si applicano nelle ipotesi in cui le attività di formazione o di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 Km dalla residenza del lavoratore o sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico mediamente in 80 minuti:

Il sistema informativo provvederà automaticamente, trascorsi i termini, alla chiusura automatica dei patti di servizio e delle DID dei soggetti che hanno perso lo stato di disoccupazione.

A cadenza periodica il centro per l'impiego competente con proprio provvedimento prende atto dell'elenco, estratto automaticamente dal sistema informativo, dei soggetti che hanno perso lo stato di disoccupazione ai sensi del punto 1 e punto 5, pubblicando lo stesso e provvedendo, nel caso dei percettori, a darne comunicazione all'INPS.

Avverso il provvedimento del centro per l'impiego che dispone la perdita dello stato di disoccupazione è ammessa richiesta motivata di riesame da rivolgere allo stesso Servizio che ha emanato il provvedimento entro 15 giorni dalla pubblicazione.